

La destinazione *post mortale* dei dati raccolti dal titolare del trattamento

Fabio Trolli

Dottorando di ricerca in Diritto, mercato e persona nell'Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Abstract The absence of rules in case of data controller's death, in the recent regulation on data protection, points out the necessity to examine this circumstance on the basis of the regulatory principles governing data processing operations and inheritance law. The outcome of the analysis is that, considering the data controller's irreplaceable obligations, there is no exception to the ordinary inheritance rules, and the heirs shall not succeed in the data controller's duties, but will only respond, eventually, for his lack of diligence.

Keywords Succession *mortis causa*. Holder of the treatment. GDPR. Personal data.

Sommario 1. Il problema della successione a causa di morte del titolare del trattamento dei dati personali. – 2. I còmpiti del titolare del trattamento dei dati e la loro trasmissibilità *mortis causa*. – 3. Il subentro degli eredi nella posizione contrattuale o nella attività del defunto. – 4. La posizione giuridica degli eredi nella conservazione dei dati raccolti dal defunto. – 5. Misure di *accountability* e sorte *post mortale* dei dati raccolti dal titolare del trattamento. – 6. Sintesi dell'analisi e considerazioni conclusive.



Edizioni
Ca' Foscari

Open access

© 2019 | Creative Commons Attribution 4.0 International Public License



Citation Trolli, Fabio (2019). "La destinazione *post mortale* dei dati raccolti dal titolare del trattamento". *Ricerche giuridiche*, 7(1), 95-118.

DOI 10.30687/Rg/2281-6100/2019/01/005

1 Il problema della successione a causa di morte del titolare del trattamento dei dati personali

Il contributo prende le mosse dall'assenza, nell'attuale normativa, di una disposizione che consideri le conseguenze del decesso del titolare del trattamento¹, in quanto il legislatore ha solamente disciplinato l'accesso ai dati a seguito della morte dell'interessato (art. 2 *terdecies*, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)².

La mancanza di una regola espressa, volta a regolare questi effetti successori, richiede uno sforzo di coordinazione all'interprete, il quale è chiamato a considerare il sistema delle regole che disciplinano il fenomeno del trattamento dei dati personali a fianco dei tradizionali principi del diritto ereditario.

A tal proposito, fra le conseguenze che possono scaturire dalla morte del titolare del trattamento, risulta evidente che, da un lato, la semplice distruzione dei dati potrebbe essere contraria agli interessi del soggetto cui appartengono e, dall'altro lato, il subentro del successore non dovrebbe pregiudicare l'interessato, il quale deve essere pòsto in grado di accedervi per esercitare i propri diritti³.

Muovendo dalla recente evoluzione del sistema, è noto che l'emergenza della protezione dei dati personali abbia segnato un punto di

1 Vista l'ampia definizione che viene offerta del titolare del trattamento ed i còmpiti ad esso assegnati dalla regolamentazione, questa problematica può interessare il decesso di numerosi soggetti, specie i professionisti, quali medici, avvocati, commercialisti, che trattano dati, per lo più sensibili, di clienti, ovvero titolari di imprese individuali.

2 Su cui si è già svolta la riflessione della dottrina; si v. CINQUE, *La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 645 ss.; ZENO-ZENCOVICH, *La successione nei dati personali e nei beni digitali*, nota a TAR Sardegna, 18 febbraio 2013, in *Riv. giur. sarda*, p. 433 ss.; MAGNANI, *L'eredità digitale*, in *Notariato*, 2014, p. 519 ss.; CRISTIANI, *Il diritto alla protezione dei dati personali oltre la vita nell'era digitale*, in *Resp. civ. prev.*, 2015, p. 2031 ss.; CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in *Dir. inform.*, 2018, p. 65 ss.; MARINO, *La «successione digitale»*, in *Oss. dir. civ. comm.*, 2018, p. 167 ss.; SASSO, *Privacy post-mortem e "successione digitale"*, in *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, a cura di Tosi, Milano, 2019, p. 553 ss.; RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contr. impr.*, 2019, p. 85 ss. Sia consentito, inoltre, un richiamo a TROLLI, *La successione mortis causa nei dati personali del defunto e i limiti al loro trattamento*, in *Jus civile*, 2019, p. 313 ss.

3 Ciò trovava conferma nella previgente disposizione dell'art. 16 cod. *privacy*, il cui testo dettava che «In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono: a) distrutti; b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12». Oggi l'articolo risulta abrogato in ragione di una nuova prospettiva da cui muove il legislatore comunitario, che vuole anticipare la tutela dell'interessato al momento di predisposizione del trattamento dei dati personali, su cui si tornerà più diffusamente *infra*.

svolta nella tutela giuridica della persona, e la necessità di offrire delle adeguate regole alla fenomenologia del «dato personale» abbia condotto alla disciplina da ultimo concretizzatasi nella recente emanazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, che ha oltretutto richiesto l'adattamento del già vigente d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

La pervasività delle regole poste a tutela dei dati personali⁴, oltre alla loro provenienza comunitaria, a ben vedere, comporta una certa difficoltà ad inquadrare, con sicurezza, questo insieme di norme nelle categorie tradizionali note alla scienza giuridica, specialmente civilistica⁵; si richiede un maggiore sforzo di sistemazione concettuale per quegli istituti che risultano inediti agli ordinamenti domestici. Ciò pone, al contempo, problemi di disciplina e di metodo. Occorre chiarire che nella presente sede ci si vuole concentrare maggiormente sulle questioni pratiche, lasciando gli aspetti teorici, peraltro di assoluta rilevanza, alle poche considerazioni che vengono svolte in apertura e chiusura del ragionamento.

Gli interpreti, dinanzi a siffatto panorama normativo, non hanno esitato a far dialogare la disciplina sui dati personali non solo con quei settori che beneficiano di speciali disposizioni⁶, bensì anche con tutti gli altri ambiti giusprivatistici che vengono toccati dalla nuova regolamentazione, quali, a titolo di esempio, il diritto dei contratti⁷, specie quelli stipulati da consumatori⁸, la famiglia⁹, il diritto del-

⁴ CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali e la sua applicazione in Italia: elementi per un bilancio ventennale*, in *I dati personali nel diritto europeo*, a cura di Cuffaro, D'Orazio e Ricciuto, Torino, 2019, p. 12.

⁵ Non ostante apprezzabili tentativi, cfr., a titolo di esempio, OLIVO, *Dati personali e situazioni giuridiche soggettive*, in *Giust. civ.*, 2002, p. 157 ss.; IULIANI, *Note minime in tema di trattamento di dati personali*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, *passim*, spec. p. 316 ss.

⁶ Si rimanda alle norme della Parte Seconda del Codice *privacy*, specialmente ai Titoli IV e seguenti. In dottrina, GRANIERI, *Il trattamento di categorie particolari di dati personali nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 165 ss.

⁷ D'altronde, lo stesso legislatore comunitario sembra orientato in tal senso, laddove con la recente Direttiva (UE) 2019/770 del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, richiede, all'art. 3, la salvaguardia delle regole contenute nel Reg. (UE) 2016/679. V., per tutti, CAMARDI, *Prime osservazioni sulla Direttiva (UE) 2019/770 sui contratti per la fornitura di contenuti e servizi digitali. Operazioni di consumo e circolazione di dati personali*, in *Gius. civ.*, 2019, p. 499 ss.

⁸ V., a titolo di esempio, GUGGIOLI, *Tutela della privacy e consumatore*, in *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, a cura di Tosi, Milano, 2019, p. 263 ss.

⁹ Valga il rapporto fra *privacy* ed il diritto di autodeterminazione del minore, su cui v. IRTI, *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in *Gius. civ.*, 2019, p. 617 ss.; CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, in *Jus Civile*, 2018, p. 831 ss.; NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Dir. inform.*, 2018, p. 27 ss.

la proprietà intellettuale¹⁰, non esente il diritto delle successioni a causa di morte.

Ciò è consentito dalla tecnica normativa nella regolazione sulla *privacy*, che presenta, almeno, due peculiarità: da un lato, la enunciazione, a fianco di pur numerose disposizioni precettive¹¹, di norme di principio¹²; dall'altro lato, è del tutto inedita la modalità di recepimento, o meglio adattamento, del Reg. UE 2016/679, che oggi si trova a convivere con la versione aggiornata del così detto Codice *privacy* grazie all'emanazione del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e ciò ha permesso, al legislatore domestico, di poter intervenire regolando fattispecie inerenti a delle materie escluse, in origine, dall'ambito di applicazione della normativa comunitaria¹³.

Non si negano le affermazioni di chi ritiene che il così detto Codice *privacy*, assieme alla disciplina del Reg. UE 2016/679, si caratterizzi «per una spiccata vocazione ordinamentale»¹⁴, non di meno proprio la pervasività del fenomeno dei dati personali comporta la necessità di ricercare una soluzione che trovi giustificazione nel sistema.

A tali caratteristiche, completando il quadro di riferimento, occorre aggiungere la consapevolezza della incompletezza del (mero) dato normativo a governare uno spazio, quello animato dalla tecnologia, che vive di regole fortemente condizionate dalla tecnica¹⁵, nonché la presenza di una serie di tutele che solo parzialmente possono essere ricondotte nel campo del diritto privato¹⁶.

10 MONTALDO, *Il ritratto fotografico digitale tra diritto d'autore, diritti della persona e tutela della privacy*, in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 2369 ss.

11 Cfr., sul punto, CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, in *Contr. impresa*, 2018, p. 1115.

12 Discorre di un «regolamento "ontologicamente" flessibile», PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, II, *Il Regolamento europeo 2016/679*, Torino, 2016, *passim*, spec. pp. 43 e 46. Cfr., altresì, sul punto PAGALLO, *Sul principio di responsabilità giuridica in rete*, in *Dir. inform.*, 2009, p. 708 ss.

13 CUFFARO, *Quel che resta di un codice: il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 detta le disposizioni di adeguamento al codice della privacy al regolamento sulla protezione dei dati*, in *Corr. giur.*, 2018, p. 1181 ss.; TOSI, *Privacy digitale, persona e mercato: tutela della riservatezza e protezione dei dati personali alla luce del GDPR e del nuovo Codice privacy*, in *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, a cura di Tosi, Milano, 2019, pp. 16 ss.; FACCIOLO, CASSARO, *Il "GDPR" e la normativa di armonizzazione nazionale alla luce dei principi: accountability e privacy by design*, in *Dir. ind.*, 2018, p. 561.

14 CALZOLAIO, s.v. *Protezione dei dati personali (dir. pubbl.)* (voce), in *Dig. disc. pubbl.*, Agg., Torino, 2017, p. 615, il quale conferma che «il codice rappresenta l'ordinamento della protezione dei dati personali in Italia».

15 Detta altrimenti, l'approccio deve essere necessariamente integrato fra scienza, tecnica e normativa, e il diritto incide sulla architettura *hardware* e *software*, così CALZOLAIO, *op. cit.*, p. 611.

16 BERLINGÒ, *Il fenomeno della datafication e la sua giuridicizzazione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2017, p. 656; CUFFARO, *Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali*, cit., p. 1119; RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. informatica*, 2007, p. 551;

L'indagine, circoscritto il problema e ricostruito brevemente il contesto ordinamentale, non potrà che prendere le mosse dalla natura e dai compiti del titolare del trattamento, per poi proseguire alla ricerca dei principi che il Reg. UE 2016/679 detta per il trattamento dei dati personali: essi saranno da valutare, quindi, alla luce del sistema delle regole sulla successione per causa di morte, con riferimento alle ipotesi in cui l'erede subentri, o meno, nella posizione del *de cuius*, considerando, a tal proposito, l'attività posta in essere dal titolare.

2 I compiti del titolare del trattamento dei dati e la loro trasmissibilità *mortis causa*

La figura del titolare del trattamento riveste una posizione di assoluta centralità nella disciplina sulla *privacy*: l'importanza dei suoi compiti viene riconosciuta sin dalla prima regolamentazione sui dati personali, anche se viene a mutare il ruolo che assume alla luce del recente intervento del legislatore eurounitario.

Volgendo lo sguardo subito alla attuale disciplina, il titolare del trattamento, come è noto, è la persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che singolarmente o assieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali (art. 4, n. 7, Reg. UE 2016/679)¹⁷.

Codesta nozione è volutamente ampia, ed abbraccia ogni situazione in cui un soggetto si ritrovi a trattare i dati della persona, secondo la definizione offerta dall'art. 4, n. 2, Reg. UE 2016/679, con l'eccezione dell'esclusione della disciplina per quelle informazioni inerenti alla sfera personale e domestica (art. 2, par. 2, lett. c), Reg. UE 2016/679). Essa esprime una posizione di garanzia che difficilmente può essere ridotta a una categorizzazione dogmatica, in quanto è una diretta manifesta-

BOCCHINI, *La legge 675 e la tutela amministrativa dei diritti della persona umana*, in *Riv. not.*, 1998, p. 141 ss. Altresì, l'opinione di VETTORI, *Privacy e diritti dell'interessato*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, pp. 899-900, a detta del quale, con riferimento alla previgente disciplina, ci si trova dinanzi a disposizioni che unificano il trattamento e la competenza giurisdizionale delle situazioni di diritto o di interesse nei confronti di un potere privato o pubblico.

¹⁷ BRUTTI, *Le figure soggettive delineate dal GDPR: la novità del data protection officer*, in *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, a cura di Tosi, Milano, 2019, p. 125; D'OTTAVIO, *Ruoli e funzioni privacy principali ai sensi del Regolamento*, in *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 2016 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)*, a cura di Panetta, Milano, 2019, pp. 148-149; PELINO, *I soggetti del trattamento*, in *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, a cura di Bolognini, Pelino e Bistolfi, Milano, 2018, pp. 128-129.

zione della prospettiva funzionale da cui muove il legislatore europeo¹⁸.

Qualora si volesse tentare di sistemare concettualmente il ruolo del titolare del trattamento, si potrebbe notare la vicinanza dei suoi compiti con la categoria dell'ufficio di diritto privato, che è stato definito, con felice sintesi, come la posizione giuridica soggettiva attiva in cui il titolare svolge una attività che si sostanzia «nell'espletamento di una funzione, cioè di una attività che costui, in virtù di un interesse proprio alla cura interessi altrui, ha il potere ed il dovere di porre in essere»¹⁹.

Rispetto all'attività posta in essere dal titolare del trattamento dei dati, l'inedita circostanza delle riconosciute possibilità del trasferimento, impiego, utilizzo, finanche commercializzazione dei dati personali²⁰, impedisce di poter riconoscere in capo a questi un mero potere rappresentativo avente ad oggetto la cura di un interesse (solamente) dell'interessato, dovendosi piuttosto ammettere che questi debba perseguire i propri fini compatibilmente con la tutela dei dati raccolti²¹.

Accennata la questione sulla qualificazione giuridica del ruolo, prendendo le mosse dalla nozione di titolare del trattamento di cui all'art. 4, n. 7, Reg. UE 2016/679, può svolgersi una prima considerazione in ordine alla situazione in cui si ritrova l'erede di questi, allorché, col decesso del titolare, entri in contatto con i dati personali raccolti al fine del trattamento. Infatti, la definizione del regolamento sposta l'attenzione sul momento finalistico, cioè sulla decisione in ordine ai fini ed ai mezzi del trattamento.

Nel contesto della regolazione comunitaria l'accento non è posto sui divieti in capo al titolare del trattamento, bensì sulle particola-

18 Espressamente, PANETTA, *Privacy is not Dead: It's Hiring!*, in *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 2016 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)*, a cura di Panetta, Milano, 2019, p. 18; altresì, CASTELLANETA, *L'incidenza del regolamento GDPR sul quadro normativo esistente*, in *Notariato*, 2018, p. 263.

19 Ponendosi l'accento, allora, su ragioni di carattere pubblicistico, che connotano un ruolo oggettivamente orientato alla tutela di interessi in conflitto. Cfr., almeno, CORSI, *Il concetto di amministrazione nel diritto privato*, Milano, 1974, *passim*, spec. p. 151 ss.; MACIOCE, *Ufficio (dir. priv.)* (voce), in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, p. 667. Già, AUR. CANDIAN, *Del c.d. «ufficio privato» e, in particolare, dell'esecutore testamentario*, in *Tem*, 1952, p. 379 ss.

20 Lo stesso art. 1 Reg. UE 2016/679 richiama la necessità di regolare il fenomeno della circolazione dei dati, quale circostanza di assoluta novità nella disciplina comunitaria.

21 Giova riportare l'opinione di N. BRUTTI, *op. cit.*, p. 126, a mente del quale il titolare del trattamento rappresenta un centro di imputazione di alcune situazioni di diritto, ma anche di obbligo, inerenti al trattamento dei dati personali altrui. Altresì, FARACE, *Privacy by design e privacy by default*, in *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, a cura di Tosi, Milano, 2019, p. 490, per il quale i caratteri essenziali della figura sono la necessità e l'autonomia.

ri cautele a questi imposte nel gestire i dati personali, frapponendo, a norme di principio, regole di dettaglio²². È bene muovere da queste ultime, lasciando le considerazioni sui principi ad un secondo momento della trattazione²³.

Allora, giova ricordare che il titolare del trattamento deve tenere il registro del trattamento dei dati (art. 30 Reg. UE 2016/679); attuare, nei casi previsti dalla legge, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (art. 35); notificare al Garante una violazione ai dati raccolti (art. 33) ovvero provvedere alla notifica allo stesso interessato (art. 34).

La questione, allora, è se questi obblighi passino agli eredi del titolare e la risposta merita di essere ricercata distinguendo differenti ipotesi in cui può esserci un trattamento dei dati, vale a dire ove questo avvenga nello svolgimento dell'attività di impresa o professionale, ovvero nel caso siano ceduti in esecuzione di un rapporto contrattuale di cui il defunto era parte, essendo funzionali all'adempimento ed all'esecuzione degli obblighi negoziali.

Sarà oggetto di particolare attenzione, in seguito, l'ipotesi in cui l'erede non subentri nel trattamento dei dati, ma si ritrovi nella loro disponibilità materiale.

3 Il subentro degli eredi nella posizione contrattuale o nella attività del defunto

Soffermandosi sull'ipotesi in cui il rapporto contrattuale, al quale accedono i dati ceduti, di cui era parte il precedente titolare, permanga in capo all'erede²⁴, la questione coinvolge, a ben vedere, non solamente la successione a titolo universale, bensì anche quella a titolo particolare, quale, ad esempio, la disposizione del contratto mediante legato²⁵, ovvero la cessione del contratto, di cui agli artt. 1406 ss. c.c., inscrivendo-

²² FARACE, *op. cit.*, p. 493; IULIANI, *op. cit.*, p. 305 ss.

²³ *Infra*, par. 5.

²⁴ La circostanza, come noto, dipende dalla natura del rapporto contrattuale, su cui v., almeno, BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*⁹, Torino, 2018, p. 17; CASTELLANO, *La successione per causa di morte*, in *Successioni e donazioni*, a cura di Fava, Milano, 2017, p. 44; CACCAVALE, *Contratto e successioni*, in *Trattato del contratto*, diretto da Roppo, VI, *Interferenze*, a cura di Roppo, Milano, 2006, p. 605 ss.

²⁵ Precisamente, il legato di posizione contrattuale, su cui v. BONILINI, *Dei legati*², sub. art. 649, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 2006, p. 142 ss.; altresì, cfr. PADOVINI, *Le posizioni contrattuali*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 528; TATARANO, *Il testamento*, Napoli, 2002, p. 456; GRADASSI, *Clausole testamentarie in tema di legato di posizione contrattuale*, in *Riv. not.*, 1999, p. 43 ss.

si nella più ampia problematica della circolazione dei dati personali²⁶.

A tal proposito, può senz'altro soccorrere quella giurisprudenza del Garante della *privacy* che, con riferimento alla previgente disciplina, aveva avuto occasione di chiarire come la cessione del ramo di azienda comporti effetti civilistici non solamente sulla titolarità dei beni e dei rapporti giuridici, ma anche sulla titolarità del trattamento dei dati personali.

Conseguentemente, subentrando l'acquirente per legge nella stessa posizione dell'alienante, l'Autorità affermava che questo trasferimento non necessitasse di alcun consenso, perché il trattamento sarebbe stato giustificato dalla base giuridica di cui all'art. 24, co. 1, lett. b), del cod. *privacy*, mentre permaneva l'obbligo di informativa, contenuto nell'art. 13 del medesimo, salvo le eccezioni previste dalla disciplina²⁷.

Il Garante della *privacy* pone l'accento sulla continuità nella stessa posizione giuridica soggettiva a seguito della trasmissione dell'azienda, e le conclusioni che raggiunge non dovrebbero mutare rispetto alle differenti fattispecie della cessione del contratto²⁸, di quella dell'intera azienda²⁹, del legato di rapporto contrattuale o della successione universale a causa di morte: queste sono tutte agevolmente riconducibili all'ampio concetto di successione, quale categoria

²⁶ Cfr., sul punto, RESTA, *Diritti della personalità e autonomia contrattuale*, in *Le persone fisiche e i diritti della personalità*², a cura di Alpa e Resta, nel *Trattato di diritto civile*, diretto da Sacco, Torino, 2019, p. 543 ss.; Id., *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014, p. 323 ss., spec. p. 338 ss.; Id., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005; RICCIUTO, *I dati personali come oggetto di operazione economica. La lettura del fenomeno nella prospettiva del contratto e del mercato*, in *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, a cura di Zorzi Galgano, Padova, 2019, p. 95 ss.; MIGNONE, *Identità della persona e potere di disposizione*, Napoli, 2014, p. 287 ss.

²⁷ Il riferimento è ai recenti provvedimenti n. 460 del 9 novembre 2017, n. 664 del 17 dicembre 2015 e n. 97 del 19 febbraio 2015, questi ultimi due relativi ad un conferimento di azienda in società.

²⁸ In particolare, accogliendosi la natura unitaria della cessione del contratto, su cui v. BIANCA, *Diritto civile*, III, *Il contratto*³, Milano, 2019, p. 674; DE NOVA, *La cessione del contratto*, in *Il contratto*⁴, a cura di Sacco e De Nova, Torino, 2016, p. 1729 ss.; BENEDETTI, *La cessione del contratto*, Milano, 1998, p. 7 ss. *Contra*, invece, CICALA, *Il negozio di cessione del contratto, Il negozio di cessione del contratto*, Napoli, 1962, *passim*. In giurisprudenza, v., almeno, Cass., 23 luglio 2018, n. 19489, in *Plurim*; Cass., 02 giugno 2000, in *Contratti*, 2000, p. 977 ss., con nota di BESOZZI, *La cessione del contratto ad effetti reali*. In merito alla cessione del contratto quale successione a titolo particolare del rapporto giuridico, v., per tutti, CARRESI, *La cessione del contratto*, Milano, 1950. L'eventuale consenso, necessario, del contraente ceduto, comunque, dovrebbe rilevare quale consenso alla continuazione nel trattamento dei dati personali, laddove la dottrina ha posto in luce che quest'ultimo possa ritenersi «assorbito» in quello civilistico, così PELINO, *Condizioni di liceità dell'art. 6.1*, in *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, a cura di Bolognini, Pelino e Bistolfi, Milano, 2018, p. 288.

²⁹ Cfr., sul punto, FEDI, *Diritto dell'impresa e protezione dei dati personali*, in *Le società*, 2018, p. 1091.

dogmatica che trova la propria definizione nel mutamento soggettivo del rapporto a fronte dell'identità di contenuto fra il diritto preesistente e quello in capo al nuovo titolare³⁰.

Questa conclusione non sembra smentita dall'introduzione della nuova regolamentazione, in quanto l'art. 6, lett. b), Reg. UE 2016/679 consente il trattamento dei dati personali quando sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui sia parte lo stesso interessato, e gli artt. 13 e 14 mantengono in vigore la necessità dell'adempimento della informativa, con le relative eccezioni³¹: l'erede, quindi, dovrà integrare la precedente informativa, salvo ravvisarsi una delle ipotesi di esenzione ammesse dalla regolamentazione, col fine pratico di consentire, così, all'interessato, di porsi nelle condizioni per far valere i propri diritti sui dati personali.

Prima di affrontare le ulteriori ipotesi di subentro, è bene indugiare ulteriormente sulle peculiarità, che si è già avuto modo di accennare, delle modalità di gestione del titolare del trattamento: egli raccoglie e trattiene, similmente ad un custode, i dati personali degli interessati, ma non per questo è assimilabile a un semplice depositario, perché tratta le informazioni in essi contenute e ne determina le finalità: proprio apprezzando questa duplice natura, spiccatamente contraddistinta dalla attività che pone in essere il titolare del trattamento, può trovarsi una adeguata risposta agli interrogativi che sorgono con l'apertura della successione, scindendo l'aspetto legato alle sue funzioni da quello della materiale disponibilità che questi aveva delle informazioni³².

Occorre, dal primo punto di vista, porre in luce che gli adempimenti imposti dal Reg. UE 2016/679 al titolare del trattamento debbano qualificarsi quali obblighi di fare, giustificati in virtù della posizione giuridica di garanzia che riveste; pertanto, bisogna misurarsi con la regola generale della intrasmissibilità delle obbligazioni infungibili³³, ovverosia quelle dettate in ragione della particolare qualità o

³⁰ Esprimono così il concetto di successione BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*², Torino, 1960, p. 29, nota 5; NICOLÒ, *Successione nei diritti*, in *Noviss. dig. it.*, XVIII, 1971, p. 611; DE CUPIS, *Successione. I. Successione nei diritti e negli obblighi*, in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, p. 1251; CARNEVALI, *Successione: I) Profili generali*, in *Enc. giur.*, Roma, 1994, p. 4.

³¹ PELINO, *I diritti dell'interessato*, in *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, a cura di Bolognini, Pelino e Bistolfi, Milano, 2018, p. 180 ss., spec. pp. 183-184.

³² Ci si avvantaggia, così, del metodo tracciato da accorta dottrina che ha in tal modo inteso affrontare, approdando a convincenti conclusioni, la nota problematica della successione degli obblighi di rendiconto, rimandandosi, allora, per ampie note di indagine, a GHIDONI, *L'obbligazione di rendiconto*, Napoli, 2018, p. 37 ss.

³³ Così, BONILINI, *Introduzione*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini, vol. 1, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 297.

abilità di chi ne sia obbligato³⁴.

A ciò, però, si contrappongono le esigenze dell'impresa, in quanto il trattamento dei dati è spesso funzionale allo svolgimento dell'imprenditore che raccoglie le informazioni per erogare i propri servizi e vendere i prodotti della sua attività³⁵, e si giustifica alla luce di una delle basi giuridiche richieste dall'art. 6 Reg. UE n. 679/2016.

Viene qui in rilievo il trattamento effettuato a seguito del rilascio del consenso da parte dell'interessato, che differisce dal consenso negoziale e pertanto instaura un rapporto di natura differente rispetto a quello contrattuale³⁶: si pone piuttosto l'accento sulla tutela dei dati personali in funzione delle esigenze del trattamento e delle qualità del soggetto che lo effettua³⁷. Ciò sembra giustificare la conseguenza per cui, al decesso di quest'ultimo, il subentrante non possa trattare i dati personali e, di contro, deve richiedere nuovamente che l'interessato presti il consenso per continuare a volgere il trattamento.

Tale circostanza troverebbe rispondea col dato positivo, richiamando alla mente quelle regole che il legislatore pone per disciplinare la sorte dei negozi caratterizzati dallo spiccato elemento personalistico a seguito del venir meno di uno dei contraenti: si guardi, anzitutto, al mandato, in cui la legge consente la trasmissibilità del rapporto qualora abbia ad oggetto l'esercizio dell'attività di impresa (art. 1722, co. 1, n. 4, c.c.). La dottrina maggioritaria, sul punto, ne restringe la portata al solo caso del mandante imprenditore, disconoscendo la permanenza del contratto qualora il mandatario eserciti una

34 Almeno, MAZZAMUTO, *L'attuazione degli obblighi di fare*, Napoli, 1978, p. 8 ss.; FERRONI, *Obblighi di fare ed eseguibilità*, Camerino-Napoli, 1983, p. 57 ss.; GALASSO, *La rilevanza della persona nei rapporti privati*, Napoli, 1974, p. 109 ss.; da ultimo, SICLARI, *Infungibilità: tra il dare e il fare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2015, p. 583 ss.

35 V. FEDI, *op. cit.*, p. 1087 ss. Poi, BRAVO, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Milano, 2018, p. 10 ss.; CUFFARO, *op. cit.*, 1088 ss.

36 In particolare, BRAVO, *Lo "scambio dei dati personali" nei contratti di fornitura di servizi digitali e il consenso dell'interessato tra autorizzazione e contratto*, in *Contr. impresa*, 2019, p. 38 ss.; GIOVANNANGELI, *L'informativa agli interessati e il consenso al trattamento*, in *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato*. Commentario al Regolamento UE n. 2016 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (*Codice Privacy*), a cura di Panetta, Milano, 2019, p. 133; RESTA, ZENO ZENCOVICH, *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 411 ss.

37 Il consenso, infatti, è informato, nel senso che l'interessato deve conoscere quantomeno l'identità del titolare e le finalità del trattamento. In particolare, l'art. 13, par. 1, lett. a), prevede che l'informativa contenga l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante. Sul punto, v. FEDI, *op. cit.*, p. 1094; ZANOVELLO, «*Consenso libero e specifico alle e-mail promozionali*», in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, nota a Cass., 2 luglio 2018, n. 17278, p. 1781. Già, PATTI, *Consenso*, Sub. art. 23, in *La protezione dei dati personali. Commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy»)*, I, a cura di Bianca e Busnelli, Padova, 2007, p. 541 ss.

attività economica³⁸, alla luce della *ratio* che sottende alla norma³⁹.

Rilevano, ancora, le regole sull'appalto, che, per previsione codicistica, non si scioglie per morte dell'appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto (art. 1674 c.c.)⁴⁰; poi, quelle sull'agenzia (art. 1751, ult. co., c.c.), o, ancora, le norme che consentono la trasmissione del rapporto ma, al contempo, garantiscono un diritto di recesso alla parte⁴¹.

Pertanto, una interpretazione sistematica di queste disposizioni dovrebbe confortare l'idea per cui l'erede, che continui nell'esercizio dell'attività di impresa del defunto, non potrà subentrare nel trattamento legittimato dall'autorizzazione dell'interessato, ma dovrà richiedere a questi un nuovo consenso informato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a), Reg. UE n. 679/2016, per poter trattare le informazioni che riceve con l'azienda; contestualmente, dovrà offrire l'informativa di cui all'art. 13 Reg. UE 679/2016. Qualora ciò non accada, il successore non potrà provvedere ad alcun (lecito) trattamento, salvo ravvisarsi una delle altre basi giuridiche richieste dall'art. 6 Reg. UE n. 679/2016⁴².

Al di fuori dell'ipotesi testè citata, vale a dire il caso in cui il *de cuius* esercitasse una attività di impresa, è frequente che il trattamento sia funzionale alla prestazione professionale del titolare. Tale

38 N. GROSSI, *Morte, interdizione e inabilitazione del mandante e del mandatario*, in *Il mandato*, a cura di Alcaro, Milano, 2000, p. 581 ss.; LUMINOSO, *Mandato, spedizione, commissione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu, Messineo, Milano, 1984, p. 154; MINERVINI, *Il mandato, la commissione, la spedizione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, VIII, I, Torino, 1952, p. 212. In giurisprudenza, Cass., 28 marzo 1966, n. 822, in *Gius. civ.*, 1960, I, 1, p. 1101 ss.

39 Dettata in ragione dell'elemento dell'*intuitu personae* del negozio, così Cass., 11 luglio 1987, n. 6061, in *Mass. Giust. civ.*, 1987, p. 7 ss. In dottrina, NANNI, *Dell'estinzione del mandato*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1994, p. 32; MIRABELLI, *Dei singoli contratti*, in *Commentario del Codice civile*, IV, Torino, 1991, p. 623; DOMINÈDÒ, voce *Mandato (diritto civile)*, in *Noviss. dig. it.*, X, Torino, 1964, p. 131; BILE, *Il mandato, la commissione, la spedizione*, Roma, 1961, p. 231; MINERVINI, *op. cit.*, p. 211.

40 Cass., 13 gennaio 1959, n. 65, in *Gius. civ.*, 1959, p. 1123 ss.

41 Così, a titolo di esempio, la disciplina della locazione (art. 1614 c.c.), dell'affitto (art. 1627 c.c.), del comodato (art. 1811 c.c.), oppure del conto corrente (art. 1833 c.c.).

42 Nel caso di successione negli obblighi contrattuali si è già pòsto in luce il richiamo della base giuridica di cui alla lett. b), mentre potrebbero venire in rilievo i casi in cui il trattamento si renda necessario per adempiere un obbligo legale (lett. c), sia funzionale alla salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (lett. d), sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (lett. e) o per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore (lett. f).

attività, coerentemente con la natura fiduciaria dell'incarico⁴³, viene naturalmente meno con il decesso del professionista⁴⁴, e allora si esaurirà l'attività di trattamento e, con questa, i doveri imposti dal legislatore comunitario.

4 La posizione giuridica degli eredi nella conservazione dei dati raccolti dal defunto

Chiarite le ipotesi in cui l'erede permanga nel rapporto contrattuale o nell'attività del defunto, l'analisi è chiamata a compiere un passo ulteriore, ed affrontare i casi, ben più problematici, in cui i successori non intendano o debbano trattare i dati personali raccolti precedentemente dal *de cuius*.

A tal proposito, si deve considerare la circostanza che, comunque la si voglia qualificare⁴⁵, l'informazione è naturalmente incorporata in un supporto, il quale segue le normali vicende ereditarie del titolare⁴⁶, sicché gli eredi potranno essere soggetti a quegli adempimenti restitutori richiesti dall'interessato inerentemente al proprio dato⁴⁷.

Infatti, deceduto il titolare, l'erede verrà in contatto con i dati da questi trattati, entrando nella disponibilità materiale di essi⁴⁸: rac-

⁴³ Distinguono, giustamente, fra contratti basati sull'*intuitus personae* e quelli che non lo sono, MARINELLI, CAROCCIA, F. *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato*, diretto da Perlingieri, Napoli, 2013, p. 32. Cfr., poi, PERULLI, *Lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu e Mes-sineo e continuato da Mengoni, Milano, 1996, p. 231.

⁴⁴ Lo scioglimento del vincolo è voluto dalla legge per tutelare gli interessi di una o entrambe le parti, ricondotto il rapporto alla categoria dei contratti a carattere personale, cfr. BONILINI, *op. cit.*, p. 301; PADOVINI, *op. cit.*, pp. 533-535.

⁴⁵ Già, in argomento, PERLINGIERI, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 327 ss. Più di recente, in ordine alla informazione come "nuovo" bene, merita un richiamo la riflessione di CAMARDI, *Cose, beni e nuovi beni, tra diritto europeo e diritto interno*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 955 ss.

⁴⁶ Sulla successione nelle informazioni, v., per tutti, ZOPPINI, *Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria della ricchezza (note a margine della teoria dei beni)*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, p. 213 ss.

⁴⁷ Così è per le carte e i documenti ritrovati dagli eredi di colui che è tenuto al rendiconto, v. GHIDONI, *op. cit.*, p. 41; già, GIORGI, *Teoria delle obbligazioni nel moderno diritto italiano*³, VIII, *Estinzione delle obbligazioni (Continuazione e fine) - Compensazione - Confusione - Perdita della cosa dovuta - Azioni rescissorie - Prescrizione*, Firenze, 1893, p. 258.

⁴⁸ Giova richiamare un parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Firenze, del 28 luglio 2017, reperibile in rete al seguente indirizzo, <https://bit.ly/3nZLmsE>. Il Consiglio dell'ordine, affermato l'obbligo di custodia dei fascicoli dell'avvocato, tratto dall'art. 33 del Codice deontologico forense, ammette che quest'obbligo «con il decesso dell'avvocato si trasmette agli eredi, se esistenti; diversamente deve essere assolto dal curatore dell'eredità giacente. L'alternativa è che siano chiamati tutti i clienti e re-

chiusi in supporti fisici, dovrà conservarli senza mutare la destinazione o i fini del trattamento per cui erano raccolti; così, non ostante nella definizione di trattamento sia ricompresa la «conservazione» dei dati (art. 4, n. 2, Reg. UE 2016/679), non si deve dar troppo peso alla lettera della disposizione, e il successore non assumerà la qualità di titolare del trattamento per il solo fatto di subentrare al *de cuius*, non concorrendo a determinare le finalità della gestione delle informazioni.

Questa posizione di custodia in cui versa l'erede, giova subito chiarire, è ben differente rispetto a quella cui è tenuto lo stesso titolare, invece segnata dai numerosi e penetranti obblighi imposti dai principi di lecita, corretta e trasparente gestione dei dati (art. 5 Reg. 2016/679)⁴⁹: basti, a tal fine, il solo richiamo all'obbligo di informativa (art. 13), ovvero ai già citati doveri di notifica all'Autorità di controllo in caso di violazione dei dati personali (art. 33) e di comunicazione all'interessato (art. 34), che sono pertanto tutti inestensibili all'erede, solamente tenuto alla mera conservazione materiale delle informazioni.

Una fonte di notevole incertezza, va rilevato sul punto, è data dalla assenza di qualsiasi indicazione normativa sulla durata di questo obbligo di conservazione che, a rigore, dovrebbe perdurare fino a che sia possibile l'impulso dell'interessato, in esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 ss. Reg. UE 2016/679⁵⁰.

Qualora l'erede venga a modificare, con il proprio comportamento arbitrario, la situazione di conservazione dei dati, nella misura in cui si possa ritenere che egli determini in autonomia i fini del trattamento, dovrebbe soggiacere agli obblighi regolamentari⁵¹. Ciò deriva dalla circostanza per cui, la nozione di titolare, si è visto, è desunta dal momento finalistico del trattamento: la conseguenza di queste affermazioni, d'altronde, trova coerenza con la regola prevista dall'art. 28, co. 10, Reg. UE 2016/679, che prevede la sanzione civile dell'assunzione della qualifica di titolare per il responsabile del trattamento che violi gli obblighi assunti e determini autonomamen-

stituiti loro i documenti e gli atti inerenti [a]i fascicoli sopra indicati. Non è infine consentita alcuna gestione dei fascicoli dell'avvocato deceduto, neppure urgente, da parte del Consiglio dell'Ordine».

49 LUCCHINI GUASTALLA, *Privacy e data protection: principi generali*, in *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, a cura di Tosi, Milano, 2019, p. 66.

50 Specialmente quello della portabilità (art. 20 Reg. UE n. 679/2016), a dimostrazione della possibile esistenza di un interesse al trasferimento dei dati ad un altro titolare che li possa trattare. Si pone, giova solo accennare, a tal proposito, un problema nella imprescrittibilità delle pretese degli interessati che imporrebbe, allora, obblighi di conservazione senza limiti di tempo in capo agli eredi del titolare.

51 Come, a titolo di esempio, la necessità di richiedere il consenso per il trattamento dei dati sensibili, ex art. 9 Reg. UE 2016/679, la riespansione degli obblighi di notifica in caso di *data breach*, l'aggiornamento dell'informativa e del registro del trattamento.

te le finalità della gestione⁵².

A ulteriore supporto di questo ragionamento, giova ricordare che la possibilità di trattenere le informazioni personali dopo la cessazione del trattamento sembrava confortata dal dettato dell'art. 16 cod. *privacy* nella previgente versione⁵³: ammettendo che fra le cause della cessazione del trattamento potesse ricomprendersi il decesso del titolare, la norma consentiva, infatti, la conservazione dei dati «per fini esclusivamente personali»⁵⁴.

Definita la situazione in cui si ritrova il successore, è bene chiarire l'eventualità della chiamata a succedere di più persone al defunto: qualora subentrino più eredi al titolare del trattamento dovrebbe essere agevole l'impiego analogico dell'art. 1772, ult. co., c.c., dettato in merito alla pluralità di depositari⁵⁵. Come è noto, la disposizione prevede che, se vi siano più depositari, il depositante abbia la facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detenga la cosa, e questi deve darne pronta notizia agli altri: la violazione di tale obbligo comporterebbe, a ben vedere, una diretta e immediata responsabilità degli eredi dal danno cagionato con la divisione degli archivi dei dati, qualora questa comporti un pregiudizio o un ritardo nell'esercizio delle ragioni dell'interessato.

Epperò, non deve sfuggire la preoccupazione che, in caso di più successori, la divisione degli archivi sui dati personali possa pregiudicare l'esercizio delle prerogative dell'interessato.

Questo timore, in particolare, non è affatto inedito, ed ha mosso il legislatore nel dettare alcune norme del diritto positivo: ci si riferisce alle disposizioni previste a tutela delle banche dati nella legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, così come novellata dal d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

Infatti, è sicuramente apprezzabile la previsione dell'art. 115 l. aut., che dispone l'indivisibilità del diritto di utilizzazione dell'opera, entro cui ora si ricomprende anche la banca dati, per tre anni dalla

⁵² Sul punto, cfr. PIZZETTI, *op. cit.*, p. 60.

⁵³ Si rinvia al testo riportato *supra* alla precedente nota 2.

⁵⁴ Senonché, questa disposizione oggi risulta abrogata dall'intervento regolamentare, che insiste piuttosto sulla predeterminazione delle modalità del trattamento, alla luce del principio di *accountability*, su cui ci si soffermerà in seguito.

⁵⁵ Cfr., per un commento della disposizione, SCALISI, *Il contratto di deposito. Del deposito in generale, del deposito in albergo, del deposito in magazzini generali*, sub. art. 1772, in *Comm. cod. civ. Schlesinger*, Milano, 2011, pp. 117-119; IVONE, *Pluralità di depositanti e depositari*, sub. art. 1772, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Gabrielli, *Dei singoli contratti. Artt. 1655-1802*, II, a cura di Valentino, Torino, 2011, pp. 792-793; FIORENTINO, *Del deposito*², in *Commentario del Codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, sub. art. 1772, Bologna-Roma, 1970, pp. 90-92, i quali tutti richiamano la pluralità di interessi sottesi alla disciplina di cui all'art. 1772 c.c.

morte dell'autore⁵⁶: accogliendo l'opinione che valuta con particolare ampiezza il requisito oggettivo della creatività dell'opera, vale a dire la novità e l'originalità⁵⁷, nelle banche dati⁵⁸, il richiamo a questa disciplina potrebbe rivestire una certa utilità rispetto alle raccolte di dati personali, contenute in archivi e riportate nei registri del trattamento (art. 30 Reg. UE 2016/679)⁵⁹.

Terminata l'indagine sulla sorte degli obblighi facenti capo al titolare del trattamento, occorre pertanto valutare, come ultimo passo del ragionamento, come si pongano, rispetto alla vicenda della sua

56 Il successivo articolo 116 l. aut. prosegue disponendo che l'amministrazione e la rappresentanza degli interessi della comunione siano conferite a uno dei coeredi o ad una persona estranea e, in caso di mancato accordo, l'amministrazione è affidata alla SIAE. In dottrina, sul punto, v. almeno UBERTAZZI, *Diritto d'autore*, in *Dig. disc. priv., sez. comm.*, IV, Torino, 1989, p. 429, il quale fa peraltro salva una diversa disposizione del *de cuius*, e così anche MORRI, *Il diritto d'autore. Le lettere missive ricevette dal de cuius*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, pp. 696-697. Altresi, MUSSO, *Del diritto di autore sulle opere dell'ingegno letterarie e artistiche*, in *Commentario del Codice civile Scialoja-Branca*, a cura di Galgano, sub. art. 2580, Bologna-Roma, 2008, p. 337 ss. e, già, AULETTA, in AULETTA, MAGNINI, *Marchio. Diritto d'autore sulle opere di ingegno letterarie e artistiche*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, sub. art. 2581, Bologna-Roma, 1977, p. 194.

57 Almeno, CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, I, Diritto di impresa*⁷, Torino, 2014, p. 197, per il quale l'originalità «può consistere anche nel modo personale di esposizione di argomenti noti»; P. AUTIERI, *L'oggetto*, in *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*⁵, Torino, 2016, pp. 581-582. Si ammetteva che già prima dell'intervento del d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169 trovassero tutela nella legge sul diritto d'autore le raccolte di semplici dati, purché aventi carattere creativo, su cui, almeno, VERCELLONE, GRECO, *Le invenzioni ed i modelli industriali*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, Torino, 1968, XI, II, p. 376; ARE, *L'oggetto del diritto d'autore*, Milano, 1963, p. 361.

58 AUTIERI, *op. cit.*, pp. 590-593. In giurisprudenza, v. Trib. Bologna, Sez. spec. di impresa, 4 luglio 2017, in *Giur. it.*, 2018, p. 1145 ss., con nota di ANDOLINA, *Tutela delle liste clienti tra concorrenza sleale, segreto industriale e banche dati*; Trib. Bologna, Sez. spec. di impresa, 10 agosto 2011, in *Il diritto industriale*, 2012, p. 229 ss., con nota di DAL RE, *Una raccolta di SMS può configurare un'opera letteraria ai sensi dell'art. 1 l. aut.*, ed ivi la giurisprudenza citata nel commento.

59 Pertanto, la determinazione della finalità del trattamento dei dati raccolti potrebbe integrare i requisiti della originalità e novità dell'opera, distinguendo così la tenuta dell'insieme dei dati personali da una mera raccolta occasionale di informazioni, e concretizzandosi nella tenuta del registro del trattamento: v., per tutti, su questa attività, PALAZZOLO, *La banca dati e le sue implicazioni civilistiche in tema di cessione e deposito alla luce del reg. (UE) n. 2016/679*, in *Contr. e impresa*, 2017, p. 613 ss., spec. pp. 615-616 e p. 628, a mente del quale il «trattamento del dato personale per l'uso consentito dalla legge, non può prescindere, infatti, dalla sua catalogazione e conservazione da parte dell'utilizzatore nella banca dati che si forma a seguito dell'autorizzazione o del consenso al trattamento, quale luogo virtuale di custodia». Non sembra un caso che le prime regolazioni sulla *privacy* richiamavano espressamente le banche dei dati personali, è il caso dell'art. 1, co. 2, lett. a), l. n. 675/1996 e art. 4, co. 1, lett. p), d.lgs. 196/2003; si v., per un approfondimento, LAMBO, *La disciplina sul trattamento dei dati personali: profili esegetici e comparatistici delle definizioni*, in *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, I, a cura di Pardolesi, Milano, 2003, p. 61 ss.

In merito all'adempimento della tenuta del registro, poi, v. almeno, ARCELLA, *GDPR: il Registro delle attività di trattamento e le misure di accountability*, in *Notariato*, 2018, p. 393 ss.

successione *mortis causa*, i principi descritti dal Reg. UE 2016/679.

5 Misure di accountability e sorte *post mortale* dei dati raccolti dal titolare del trattamento

Una delle maggiori novità nella regolamentazione della *privacy*, riconosciuta dalla concorde dottrina, è l'attenzione che la normativa pone su quelle misure che il titolare del trattamento deve adottare per prevenire il rischio nella gestione dei dati personali⁶⁰, sintetizzata nel noto principio di *accountability*⁶¹, attorno al quale devono ora misurarsi gli interrogativi del problema anzi posto.

Rimanendo sulle questioni nascenti con la morte del titolare del trattamento, non sembrano esserci particolari difficoltà qualora i dati personali raccolti da parte del titolare siano conservati in supporti fisici, facilmente accessibili dagli eredi, laddove risulta assai più complessa la possibilità che questi siano catalogati in archivi telematici, protetti da *password* o chiavi d'accesso⁶².

In merito a ciò, già da tempo l'elaborazione della prassi ha consentito di fronteggiare questa evenienza ammettendo disposizioni testamentarie a titolo particolare aventi ad oggetto la *password*⁶³, tali da consentire l'accesso al legatario per il tempo dopo che il titolare sia deceduto.

A ciò si aggiunga l'ausilio che può rivestire la nomina di un responsabile del trattamento, il quale assume la gestione per conto del ti-

60 Ricorda PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali*, cit., p. 59, che «al centro sta sempre prima l'attività e la responsabilità del titolare e solo dopo il trattamento in quanto tale»; altresì, FINOCCHIARO, *Introduzione al regolamento europeo sulla protezione dei dati*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 10 ss.; MANTELERO, *Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 144 ss.

61 Cfr., sul punto, A. D'OTTAVIO, *op. cit.*, p. 151. Per N. BRUTTI, *op. cit.*, p. 141, la *ratio* del nuovo sistema di tutela dei dati si sposta verso l'obiettivo di garantire un livello di sicurezza non astratto, bensì concreto. Altresì, V. CUFFARO, *op. cit.*, p. 1116 ss.; L. BOLOGNINI, E. PELINO, C. BISTOLFI, *Le obbligazioni di compliance in materia di protezione dei dati*, in *Il regolamento privacy europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali*, a cura di Bolognini, Pelino e Bistolfi, Milano, 2018, p. 324 ss.; RICCI, *Trattamento di dati sensibili e principio di responsabilizzazione*, in *Giur. it.*, 2018, p. 2648.

62 Talvolta è la stessa legge a prevedere una particolare procedura in caso di morte del professionista, ed a tal proposito valga il richiamo all'art. 39 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, con cui il legislatore risalente, ma avveduto, regolava il caso del decesso del notaio. Giova porre in luce che, comunque, si pongono gli stessi problemi sopra descritti qualora il notaio conservi dei documenti e dei dati in archivi telematici.

63 DI LORENZO, *Il legato di password*, in *Notariato*, 2014, p. 144 ss.; BECHINI, *Password, Credenziali e successione mortis causa*, Studio n. 6-2007/IG approvato dalla Commissione Studi di Informatica Giuridica del Consiglio Nazionale del Notariato l'11 maggio 2007 reperibile su <http://ca.notariato.it/approfondimenti/6-07-IG.pdf>; v. altresì, la nota critica di MASTROBERARDINO, *Il patrimonio digitale*, Napoli, 2019, pp. 210 ss.

tolare (art. 28 Reg. UE 2016/679): l'investitura, in particolare, non è obbligatoria, anche se la designazione rientra a pieno titolo nelle misure di *accountability* previste dal regolamento⁶⁴.

La natura giuridica del rapporto fra il titolare ed il responsabile è stata variamente qualificata dalla dottrina⁶⁵, che ha in particolare considerato la possibilità che egli sia un lavoratore subordinato del titolare, o un prestatore d'opera intellettuale, ovvero ancora un suo mandatario⁶⁶. Se si volesse dare seguito a tale ultima proposta, non si potrebbe negare la possibilità di affidarsi al responsabile anche per il tempo dopo la morte del titolare, ammessa pacificamente la validità del così detto mandato *post mortem exequendum*⁶⁷, che indichi al responsabile del trattamento di provvedere a destinare queste informazioni ritornandole agli interessati, ovvero trasferendole ad altri titolari che siano in grado di trattare meglio i dati compatibilmente con una delle basi giuridiche previste dall'art. 6, Reg. UE n. 2016/679⁶⁸.

Questo caso poteva a ragione essere ricompreso nel secondo comma del previgente art. 16 cod. *privacy*, il quale, alla lett. b), ammetteva che i dati, a seguito della cessazione del trattamento, potessero venire «ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti»; ciò, oggi, mancando una analoga disposizione nel Reg. UE n. 2016/679, potrebbe consentirsi solamente valorizzando una differente base giuridica che consenta il trattamento, quale, a titolo di esempio, l'art. 6,

⁶⁴ PANETTA, *op. cit.*, pp. 19-20; poi, BOLOGNINI, PELINO, BISTOLFI, *op. cit.*, p. 328.

⁶⁵ Si è posto in luce che una delle maggiori novità del Regolamento è quella per cui dalla nomina con atto meramente unilaterale del titolare, di cui al Codice *privacy*, si passa con il GDPR alla possibilità di utilizzare qualunque atto giuridico, incluso un contratto, per regolare i rapporti tra titolare e responsabile, così PANETTA, *op. cit.*, pp. 19-20, il quale aggiunge che la definizione contrattuale dei rapporti fra titolare e responsabile consente di meglio definire gli obblighi e le responsabilità delle parti soprattutto in caso di *data breach*.

⁶⁶ BRUTTI, *op. cit.*, pp. 126 e 134 ss.; LAMBO, *op. cit.*, pp. 106-107; VECCHI, *Definizioni*, Sub. art. 4, comma 1°, lett. f), g), h), in *La protezione dei dati personali. Commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy»)*, I, a cura di Bianca e Busnelli, Padova, 2007, p. 72. Discorre di delega, PELINO, *I soggetti del trattamento*, cit., pp. 126 e 147. Diversamente, sotto la previgente normativa, FADDA, Sub. art. 8, in *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/1996*, a cura di Gianantonio, Losano e Zeno-Zencovich, Padova, 1997, p. 82, per il quale si sarebbe in presenza di un negozio atipico; altra opinione, poi, lo identificava nel negozio di c.d. *outsourcing*, così SICA, *Principi generali*, in *La nuova disciplina della privacy. Commento al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, diretto da Sica e Stanzone, Bologna, 2004, p. 20.

⁶⁷ Sull'impiego del mandato *post mortem* nel contesto della così detta successione digitale, cfr. MAGNANI, *op. cit.*, pp. 530-531; RESTA, *La "morte" digitale*, in *Dir. infor.*, 2014, p. 891 ss.; CAMARDI, *op. cit.*, p. 85 e, *amplius*, TROLLI, *op. cit.*, p. 323 ss.

⁶⁸ Si pensi al medico che disponga che le cartelle cliniche di pazienti a rischio vengano affidate ad un collega, ovvero un commercialista che preveda il trasferimento dei dati dei clienti ad un altro professionista per gli adempimenti urgenti.

par. 1, lett. c), in merito al trattamento che sia necessario per adempiere un obbligo legale, ovvero quella della lett. d), sul trattamento che serva per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica⁶⁹. In questo ultimo caso, rispetto alla disciplina previgente, deve essere offerta la prova dell'interesse della persona a cui i dati appartengono⁷⁰. A tali fini, sarebbe quanto mai opportuna, in tutte queste ipotesi, la previsione, nell'informativa, della possibilità di siffatto trasferimento⁷¹.

Rispetto a queste suggestioni, però, occorre domandarsi fino a che punto il principio di *accountability* vincoli il titolare del trattamento a disporre le cautele appena descritte, e quali conseguenze possano derivare dalla loro mancata adozione. La fonte del principio, come è noto, risiede nell'art. 5, par. 2, Reg. UE 2016/679, ma esso viene declinato, nel suo concreto svolgimento, dal successivo art. 24 Reg. UE 2016/679⁷², che dispone, in sintesi, l'obbligo imposto al titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e volte a garantire, salvo poi essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente al Regolamento⁷³.

Tale principio, dunque, mira alla responsabilizzazione del titolare, che viene quindi gravato dell'onere di dimostrare la dovuta diligenza nel trattamento, eventualmente avvantaggiandosi dell'adesione ai Codici di condotta, o provando la conformità alle regole deontologiche (art. 24, par. 3, Reg. UE 2016/679)⁷⁴. Esso viene necessariamente

69 La cui regola si apprezza particolarmente considerando la norma dettata dall'art. 1728, co. 2, c.c., per cui «Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze».

70 Sull'onere della prova, cfr. FEDI, *op. cit.*, p. 1096: esso, giova porre in luce, si presenta particolarmente problematico, in quanto l'erede che subentra nei dati del titolare, senza aver preso parte all'attività, difficilmente avrà contezza dell'oggetto del trattamento e delle esigenze dell'interessato.

71 Non sembra ostare il riconoscimento dell'infungibilità della prestazione, atteso che, alla luce contesto fattuale in cui si svolge il rapporto e dei rapporti fra l'obligato e l'interessato, viene affermata la liceità delle clausole che autorizzino sostituzioni nell'adempimento anche a prestazioni connotate da profili di personalità, così POLETTI, *Sulla infungibilità degli obblighi di cui all'art. 614 bis c.p.c.*, in *Giur. it.*, 2014, p. 752; SICLARI, *op. cit.*, p. 595.

72 In tal senso, TOMMASI, *La nuova disciplina europea sulla protezione dei dati personali*, in *Studium iuris*, 2019, p. 11.

73 Si aggiunge che, se ciò risulti proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le predette misure includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento (art. 24, par. 2, Reg. UE 2016/679).

74 Cfr., sul punto, LUCCHINI GUASTALLA, *op. cit.*, p. 82 ss.; ID., *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contr. e impr.*, 2018, p. 120 ss.; POLETTI, CAUSARANO, *Autoregolamentazione privata e tutela dei dati personali: tra codici di condotta e meccanismi di certificazione*, in *Privacy Digitale. Riservatezza e*

a concretizzarsi nella predisposizione di cautele nella sicurezza delle operazioni così come previste da puntuali previsioni, fra le quali giova, almeno, il richiamo all'art. 32 Reg. UE 2016/679⁷⁵.

Assai prossimi, poi, sono i principi, complementari a quello dell'*accountability*, della *privacy by design* e della *privacy by default* (art. 25 Reg. UE 2016/679)⁷⁶: il primo, infatti, è di stampo marcatamente tecnico, e prevede che la protezione dei dati debba risultare «integrata» nella tecnologia, o nel servizio utilizzato per il trattamento già al momento della predisposizione materiale dei mezzi di raccolta e conservazione; il secondo implica che i dati vengano raccolti, «per impostazione predefinita», nella minore misura possibile e che le finalità del trattamento siano il quanto più possibile limitate.

Così descritto il quadro che risulta dall'applicazione, in concreto, di questi principi, è evidente che essi protendono all'adozione di misure, giustappunto, «tecniche» ed «organizzative» nella predisposizione, da parte del titolare, dei «mezzi» del trattamento⁷⁷: l'*accountability*, quindi, non si spinge fino a pretendere l'imposizione di obblighi di disposizione negoziale, quale quello di testare lasciando un legato di *password*, ovvero l'affidamento *post mortem* di compiti al responsabile del trattamento⁷⁸.

protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy, a cura di Tosi, Milano, 2019, p. 377; FARACE, *op. cit.*, p. 494.

75 Così BRUTTI, *op. cit.*, p. 142. Queste misure tecniche di sicurezza, in particolare, sono l'adozione della pseudonomizzazione e la cifratura dei dati personali (lett. a); la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento (lett. b); la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico (lett. c); la previsione di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento (lett. d).

76 Su cui la letteratura è oramai vasta, cfr. LUCCHINI GUASTALLA, *Privacy e data protection: principi generali*, cit., pp. 85-86; Id., *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, cit., p. 122 ss.; FARACE, *op. cit.*, pp. 498-501. Altresì, SALVATORE, *Privacy-by-design, l'introduzione del principio nel corpus del GDPR*, in *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 2016 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy)*, a cura di Panetta, Milano, 2019, p. 295 ss.; FACCIOLI, CASSARO, *op. cit.*, p. 561.

77 Ovverosia gli strumenti impiegati per il trattamento, per esempio gli *hardware* e *software*, così PELINO, *op. cit.*, p. 125.

78 Una differente tecnica normativa contraddistingue la regolazione di altri ambiti in cui l'attività, posta in essere dall'individuo, riveste caratteri di pericolosità sociale; in merito a ciò, basti guardare a quelle cautele che il legislatore pone alla circolazione degli autoveicoli. Infatti, nella circolazione stradale, da un lato, si riscontrano obblighi negoziali, come quello di assicurare il veicolo circolante e, dall'altro lato, viene offerta una speciale disciplina sulla responsabilità solidale del proprietario con il conducente, ex art. 2054 c.c., che offre maggiori certezze, unitamente alla necessaria pubblicizzazione della proprietà dell'autoveicolo, in quanto bene mobile registrato, ai sensi degli artt. 815 e 2683 c.c. In merito a ciò, sul piano dell'illecito, trattandosi di attività pericolosa, la guida di autoveicoli potrebbe essere ravvicinabile al trattamento dei dati

A conferma di queste affermazioni, occorre porre in luce che la nomina di quest'ultimo sia l'unico strumento negoziale che viene ricompreso nelle misure di *accountability* (art. 28 Reg. UE 2016/679), senza peraltro essere obbligatorio: la designazione del responsabile del trattamento, infatti, è del tutto facoltativa per il titolare, la cui libertà contrattuale permane inalterata.

Questa considerazione trova coerenza con le regole del diritto ereditario, che non ammettono alcuna imposizione alla possibilità di disporre *mortis causa*: l'autonomia testamentaria della persona viene temperata alla luce di interessi differenti da quelli del *de cuius* attraverso l'impiego di altre tecniche di normazione⁷⁹, e specialmente con la previsione di legati *ex lege*⁸⁰.

Residua, sullo sfondo, il rimedio della responsabilità civile, pur nella consapevolezza che questo è spesso inidoneo a garantire piena soddisfazione agli interessati che vedono lesi i propri diritti. Pertanto, la mancata adozione di particolari cautele che comporti il pregiudizio ai dati personali degli interessati potrà semmai essere fonte di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82 Reg. UE 2016/679⁸¹. Questa disposizione ammette, al terzo paragrafo, la prova della impos-

personali qualora si aderisse all'opinione per cui l'attività di gestione dei dati personali abbia carattere di pericolosità ai sensi dell'art. 2050 c.c., su cui v. Cass., 05 settembre 2014, n. 18812, in *Pluris*; Cass., 19 maggio 2014, n. 10947, in *Fam. dir.*, 2016, p. 468 ss., con nota di ASTIGGIANO, *Illecito trattamento dei dati "supersensibili" e risarcimento del danno*; Cass., 28 maggio 2012, n. 8451, in *Pluris*. Sennonché, il legislatore più ponderato, avrebbe potuto maggiormente dedicarsi a regolare il fenomeno del trattamento, specialmente guardando al momento patologico della violazione dei dati personali.

79 A titolo di esempio, il riconoscimento di una quota di eredità necessaria per mezzo della riduzione delle disposizioni testamentarie o delle liberalità lesive (artt. 536 ss. c.c.), oppure il divieto di pesi o condizioni sui diritti dei legittimari (art. 549 c.c.), ovvero, è il caso testé richiamato delle opere del diritto d'autore, impedimenti alla divisione dei beni (art. 115 l. aut.; art. 720 c.c.). V., almeno, GABRELLI, *Rapporti familiari e libertà di testare*, in *Famiglia*, 2001, p. 11 ss., spec. p. 15 ss.; RESCIGNO, *Autonomia privata e limiti inderogabili nel diritto familiare e successorio*, in *Famiglia*, 2004, p. 437 ss.; BONILINI, *Concetto, e fondamento, della successione mortis causa*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da Bonilini, I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009, p. 17 ss., spec. pp. 21-22.

80 Che, come è noto, alludono ad una nozione oggettiva, contrapposta a quella di eredità, per la quale la legge dà origine ad una successione a titolo particolare, così G. BONILINI, *Il concetto*, in *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, diretto da G. Bonilini, II, *La successione testamentaria*, Milano, 2009, p. 400 ss.; ID., *Dei legati*², cit., p. 17 ss. Cfr., altresì, PADOVINI, *op. cit.*, p. 525 ss., spec. p. 530 ss.; MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successioni legittime*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1993, p. 31 ss.; SCHLESINGER, *Successioni (diritto civile): parte generale* (voce), in *Noviss. dig. it.*, XVIII, Torino, 1971, p. 751; MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*⁹, VI, Milano, 1962, p. 483 ss.

81 Si vedano, in particolare, le acute osservazioni di IULIANI, *op. cit.*, p. 310 ss. Altresì, di recente, TOSI, *La responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali*, in *Privacy Digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy*, a cura di Tosi, Milano, 2019, p. 619 ss., spec. p. 666 ss.

sibilità di imputare il danno al titolare del trattamento o, se nominato, al responsabile: occorre, riguardo a ciò e senza potersi diffondere in questa sede, richiamare l'interprete ad una accurata ponderazione delle pretese vantate per i pregiudizi cagionati ai dati personali a seguito della morte del titolare del trattamento che, incautamente, non abbia predisposto adeguate misure di accesso, considerando caso per caso il rimprovero alla luce degli interessi coinvolti nella gestione dei dati⁸².

Gli adempimenti richiesti dal Regolamento, che si inscrivono nel principio di *accountability*, insomma, si presentano alla stregua di un onere⁸³: la mancanza della loro adozione, assieme al prodursi del danno verso l'interessato, determina un pregiudizio che è fonte di risarcimento, il quale è un obbligo che sicuramente si trasmette agli eredi⁸⁴.

6 Sintesi dell'analisi e considerazioni conclusive

Si è detto della inedita tecnica normativa che ha condotto ad una regolamentazione ricca di norme di principio, occasionata dalla necessità di orientare problemi non facilmente risolvibili⁸⁵, ma dinanzi alla suggestione di poter estendere la loro applicazione oltre ai motivi per cui sono state coniate, ovvero sia il governo della complessità tecnologica, occorre richiamare l'interprete alla coerenza del sistema domestico, entro il quale il Regolamento europeo sulla tutela dei dati personali, grazie al «recepimento» nel così detto Codice *privacy*, si iscrive⁸⁶.

Presentato il problema delle conseguenze della morte del titolare del trattamento, e il conseguente venir meno dell'attività, occorre concludere che si è in presenza di una anomia, che appalesa la

82 Giova richiamare l'esigenza di bilanciamento espressa dal Considerando 4 Reg. UE 2016/679. Per altra opinione, rimane estraneo, al campo aquiliano, il bilanciamento degli interessi coinvolti, come ritiene IULIANI, *op. cit.*, p. 311; già, però MAZZAMUTO, PLAIA, *I rimedi. Manuale di diritto privato europeo*, a cura di Castronovo e Mazzamuto, Milano, 2007, p. 755.

83 Si legga, altresì, il Considerando 76 Reg. UE 2016/679. Ciò sembra confermato almeno fintantoché il Garante per la protezione dei dati personali non intervenga a prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui.

84 Così come avviene rispetto agli obblighi di rendicontazione, cfr. GHIDONI, *op. cit.*, p. 40.

85 VETTORI, *Regole e principi. Un decalogo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 128.

86 Un insegnamento, questo, portato avanti dalla prospettiva metodologica di BUSNELLI, "Il trattamento dei dati personali" nella vicenda dei diritti della persona: la tutela risarcitoria, in *Il trattamento dei dati e tutela della persona*, a cura di Cuffaro, Ricciuto e Zeno Zencovich, Milano, 1998, p. 177 ss.

lacuna del dettato normativo⁸⁷, e l'interprete deve faticosamente ricostruire la regola considerando la disciplina del Reg. UE 2016/679 e i principi sulle successioni *mortis causa*.

Pertanto, giova richiamare brevemente i risultati dell'indagine, riportando, per un migliore ordine espositivo, in sede conclusiva, i vari casi che possano presentarsi al momento del decesso del titolare del trattamento con le soluzioni a loro tempo prospettate.

Anzitutto, non viene in rilievo, in quanto fenomeno che non attiene alla successione *mortis causa*, la problematica della sorte dei dati raccolti dalla persona fisica che agisca in qualità di organo di una persona giuridica, pubblica o privata, ove il ruolo è rivestito dallo stesso ente⁸⁸.

Diverso è a dirsi rispetto al titolare persona fisica, dove si sono distinte numerose ipotesi. Qualora l'erede subentri negli obblighi contrattuali del *de cuius*, cui accedevano i dati ricevuti, egli sarà legittimato a trattare le informazioni sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 2016/679, dovendo integrare l'informativa precedentemente rilasciata⁸⁹.

Fuori da questo caso, considerando l'attività di impresa o professionale svolta dal *de cuius*, non pone particolari problemi la circostanza che il successore abbia concorso con questi al trattamento: egli sarà da considerare quale co-titolare⁹⁰, e soggiacerà, per ciò, all'intera disciplina regolamentare; ove ne sia rimasto estraneo, invece, occorrerà che, oltre all'aggiornamento dell'informativa, si munisca di un valido consenso informato⁹¹.

Infine, l'ipotesi più problematica, ossia quella in cui il successore riceveva la disponibilità dei dati incorporati in un supporto, nel qual caso il rischio del pregiudizio dei diritti degli interessati sui propri dati personali sembra spostarsi sul dovere di conservazione degli eredi, piuttosto

87 Acuita dall'abrogazione dell'art. 16 cod. *privacy* nell'asserito superamento di una tutela *ex ante* al trattamento dei dati personali, e nella mancanza di adeguata ponderazione nel «recepimento» della disciplina sulla tutela dei dati personali da parte del legislatore italiano, avvenuta con il d.lgs. 101/2018.

88 PELINO, *op. cit.*, p. 124; N. BRUTTI, *op. cit.*, pp. 121 e 128. Rimarranno escluse dall'indagine, allora, alcune fattispecie di cessazione dell'ente giuridico privato, ovvero di mutamento di veste giuridica, come nel caso di trasformazione, scissione o fusione di società ovvero enti privi di scopo di lucro, con riferimento alla sorte dei dati personali da questi trattati.

89 Si v. *supra*, par. 3.

90 Ai sensi dell'art. 26 Reg. UE 679/2016, su cui v. PIZZETTI, *op. cit.*, p. 56. Sulla co-titolarietà del trattamento valga il richiamo all'ampia nozione offerta dalla CGUE, Grande sez., 05 giugno 2018, n. 210, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1805, con nota di RICCIO, *Titolarietà e contitolarietà nel trattamento dei dati personali tra Corte di Giustizia e Regolamento privacy*.

91 Sempre *supra*, par. 3.

sto che sulla pianificazione successoria del titolare del trattamento⁹².

Dal lato del *de cuius*, sotto questo punto di osservazione, non si può imporre alcuna regola di cautela, e l'ordinamento preserva la sua libertà di disporre: ammesso che questi possa designare un responsabile del trattamento che curi le sorti dei dati per il tempo successivo al suo decesso, è stata altresì ricordata la possibilità di consegnare a un testamento le disposizioni per l'accesso ai supporti informatici⁹³.

Volendo riportare alcune note conclusive, di carattere più generale, è evidente che le innovazioni tecnologiche contribuiscano a ridefinire alcuni spazi di attività, e, in certi casi, a creare nuove fattispecie giuridiche, sicché l'avanzamento tecnologico è certamente un motivo che spinge al ripensamento di alcuni istituti tradizionali⁹⁴; determina, specialmente, una modifica della vita di società, dove gli individui si ritrovano a operare nella dimensione immateriale della rete⁹⁵, imponendo con vigore nuovi schemi di relazione⁹⁶.

Esse, però, non si spingono fino ad abbracciare il momento del venir meno della persona. Infatti, l'istante della morte rimane, oltretutto solitario, quantomai reale e terreno, e vive di regole giuridiche senza tempo⁹⁷: queste norme manifestano l'insopprimibile esigenza di ciascuno che, nella propria libertà di disporre⁹⁸, possa prevedere senza vincoli di sorta per il tempo in cui non sarà più⁹⁹.

I principi del diritto ereditario, allora, resistono anche alla inedita dimensione di tutela dei dati personali¹⁰⁰, fatte salve le conseguen-

⁹² Si v. *supra*, par. 4.

⁹³ Si v. *supra*, par. 5.

⁹⁴ Ciò è espressamente riconosciuto dal Considerando 6 Reg. UE 2016/679; in dottrina, già PAGALLO, *op. cit.*, p. 706.

⁹⁵ BERLINGÒ, *op. cit.*, *passim* spec. pp. 642 ss. e 668 ss. Già ZENO-ZENCOVICH, *Diritto di informazione e all'informazione* (voce), in *Enciclopedia italiana, XXI Secolo, Norme e idee*, Roma, 2009, p. 302, per il quale «il processo di digitalizzazione smaterializza elementi della realtà».

⁹⁶ Un lucido affresco del rapporto fra volontà della tecnica rispetto alle esigenze di imposizione del diritto è offerto da IRTI, *Tecno-diritto*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, I, Milano, 2008, p. 1298 ss.

⁹⁷ Testualmente, BONILINI, *Successione in generale, e successione testamentaria, nell'interpretazione della Corte costituzionale*, in *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 585.

⁹⁸ L'insegnamento è di BONILINI, *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, in *Riv. not.*, 2000, *passim*, spec. p. 780; trattasi, quindi, di una esigenza di libertà piuttosto che di autonomia: cfr. SACCO, *Autonomia nel diritto privato* (voce), in *Dig. disc. priv.*, I, Torino, 1987, p. 517.

⁹⁹ Giova porre in luce l'eccezionale ampiezza dell'autonomia testamentaria: cfr., pur con differenti sfumature, BONILINI, *Autonomia testamentaria e legato*, Milano, 1990; ID., *Autonomia negoziale e diritto ereditario*, cit., p. 789 ss.; TRABUCCHI, *L'autonomia testamentaria e le disposizioni negative*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, p. 39 ss.; LIPARI, *Autonomia privata e testamento*, Milano, 1970.

¹⁰⁰ E, in generale, al mutamento delle condizioni sociali, salvo le novelle intervenute con le riforme della famiglia, cfr. BONILINI, *Concetto, e fondamento, della successione*

ze pregiudizievoli, per nulla eccezionali rispetto ad altri àmbiti, di un comportamento del titolare del trattamento che sia risultato incauto e poco diligente, i cui eredi potranno venire chiamati al risarcimento del danno¹⁰¹.

L'auspicio, sotto quest'ultimo aspetto, è che si possa confidare nei così detti strumenti di *soft law*, come le raccomandazioni del Garante, i Codici di condotta e le regole deontologiche, i quali possano sensibilizzare i professionisti, titolari del trattamento, a provvedere anzitempo per l'evenienza del loro decesso¹⁰².

mortis causa, cit., pp. 41-42. Ma anche la prospettiva di SCALISI, *Persona umana e successioni*, in *Riv. dir. trim. proc. civ.*, 1989, p. 387 ss. e in *La civilistica italiana dagli anni '50 ad oggi tra dogmatica e riforme legislative*, Congresso dei civilisti italiani, Venezia, 23-26 giugno 1988, Padova, 1991, p. 137 ss., con il titolo *Persona umana e successioni. Itinerari di un confronto ancora aperto*.

101 Come mostrato *supra*, par. 5.

102 L'importanza della autoregolamentazione privata, peraltro, è giustamente posta in luce nella dottrina, cfr. POLETTI, CAUSARANO, *op. cit.*, p. 374 ss., spec. p. 413.
